



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

(Città Metropolitana di Bari)

Allegato A

Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e non Tributarie

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 47 del 30.11.2023**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	1
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare	1
Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari	1
Articolo 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti	1
Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza	1
TITOLO II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.....	2
Articolo 6 - Tipologia delle entrate comunali	2
Articolo 7 - Regolamentazione delle entrate	2
Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni	2
Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie	3
Articolo 10 - Forme di gestione	3
Articolo 11 - Attività di verifica e controllo	3
Articolo 12 - Modalità di pagamento	4
TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE	4
CAPO I – VERSAMENTI, IMPORTI MINIMI, RIMBORSI E COMPENSAZIONI	4
Articolo 13 - Versamenti	4
Articolo 14 - Importi minimi riscossione ordinaria.....	5
Articolo 15 - Rimborsi.....	5
Articolo 16 - Compensazioni	6
Articolo 17 - Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d’ufficio	6
Articolo 18 - Accollo	7
CAPO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, SANZIONI, INTERESSI E RATEIZZAZIONI	7
Articolo 19 - Accertamento delle entrate tributarie	7
Articolo 20 - Requisiti dell’atto di accertamento ed intimazione ad adempiere.....	7
Articolo 21 - Notifica degli atti	8
Articolo 22 - Importi minimi per recupero tributario.....	8
Articolo 23 - Sanzioni.....	8
Articolo 24 - Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione.....	9
Articolo 25 - Interessi	9
Articolo 26 - Spese a carico del soggetto debitore.....	10
Articolo 27 - Rateizzazioni	10
Articolo 28 - Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovra indebitamento	11
TITOLO IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	11
CAPO I – CONTENZIOSO	11
Articolo 29 - Contenzioso	11
CAPO II – RECLAMO E MEDIAZIONE.....	12

Articolo 30 – Reclamo e mediazione.....	12
Articolo 31 – Effetti	12
Articolo 32 – Competenza	12
Articolo 33 – Valutazione	12
Articolo 34 – Perfezionamento e sanzioni	13
CAPO III – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	14
Articolo 35 - Oggetto e disciplina	14
CAPO IV – INTERPELLO	14
Articolo 36 - Diritto di interpello.....	14
Articolo 37 - Istanza di interpello	15
Articolo 38 - Risposta all’istanza di interpello.....	16
Articolo 39 - Efficacia della risposta all’istanza di interpello.....	17
CAPO V – AUTOTUTELA	17
Articolo 40 - Istituto dell'autotutela. Presupposti	17
Articolo 41 - Autotutela su istanza di parte	18
Articolo 42 - Autotutela d’ufficio.....	18
CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	18
Articolo 43 - Istituto dell’accertamento con adesione.....	18
Articolo 44 - Ambito di applicazione dell’istituto.....	19
Articolo 45 - Attivazione del procedimento di definizione	19
Articolo 46 - Procedimento ad iniziativa dell’ufficio comunale	19
Articolo 47 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	20
Articolo 48 - Effetti dell’istanza di accertamento con adesione	20
Articolo 49 - Esame dell’istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire	20
Articolo 50 - Procura	21
Articolo 51 - Contraddittorio.....	21
Articolo 52 - Atto di accertamento con adesione	21
Articolo 53 - Modalità di versamento. Rateizzazione	22
Articolo 54 - Perfezionamento dell’adesione.....	22
Articolo 55 - Effetti della definizione.....	22
Articolo 56 - Riduzione delle sanzioni	22
CAPO VII – RAVVEDIMENTO OPEROSO	23
Articolo 57 - Oggetto.....	23
Articolo 58 - Cause ostative.....	23
Articolo 59 - Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi per altre violazioni	23
Articolo 60 - Esimenti	23
Articolo 61 - Procedura	23

TITOLO V - ENTRATE NON TRIBUTARIE	24
Articolo 62 - Ambito di applicazione	24
Articolo 63 - Agevolazioni.....	24
Articolo 64 - Contestazione in caso di mancato pagamento	24
Articolo 65 - Rinvio	25
Articolo 66 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extratributarie	25
Articolo 67 - Compensazione su iniziativa del cittadino	25
Articolo 68 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione	25
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	26
Articolo 69 - Norme transitorie	26
Articolo 70 - Norme finali	26
Articolo 71 - Entrata in vigore	26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del [D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, [della L. 27 luglio 2000, n. 212](#) "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. [27 dicembre 2006, n. 296](#).
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate del Comune di Castellana Grotte.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Per le entrate tributarie il presente regolamento ed i regolamenti specifici dei singoli tributi gestiti non possono indicare norme in materia di identificazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote massime dei singoli tributi.

Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Articolo 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via Guglielmo Marconi n. 9, Castellana Grotte cap 70013. Le informazioni relative al Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Castellana Grotte sono disponibili sul sito istituzionale.

3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Tali dati saranno trasmessi nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

TITOLO II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 6 - Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Articolo 7 - Regolamentazione delle entrate

1. I Regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Si applicano le disposizioni vigenti qualora le modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate non vengano adottate entro i termini di cui al precedente comma.
3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.
4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali, individuate nell'art. 6 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.
3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie, i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.

Articolo 10 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D.Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.
4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.
6. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al funzionario responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.
7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Articolo 11 - Attività di verifica e controllo

1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 12 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs 82/2005 e dal D. L. 179/2012 e ss.mm.ii.
2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
 - a. "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
 - b. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
 - c. POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati.
3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – VERSAMENTI, IMPORTI MINIMI, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 13 - Versamenti

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'ente specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 14 - Importi minimi riscossione ordinaria

1. Non sono dovute l'imposta municipale propria, la tassa sui rifiuti e l'imposta comunale sulla pubblicità annuale qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00) per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera, all'imposta comunale sulla pubblicità temporanea, all'addizionale IRPEF ed all'Imposta di soggiorno.
3. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 12,00 (dodici/00). È fatto salvo quanto eventualmente specificato da disposizioni in materia, anche disciplinate da appositi regolamenti.

Articolo 15 - Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva.
2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Non si procede al rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal [D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016](#), e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
7. Gli importi minimi per i rimborsi sono disciplinati all'art. 14, comma 3 del presente Regolamento.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura determinata all'art. 25, comma 1 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi), all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Articolo 16 - Compensazioni

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune di Castellana Grotte e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. A seguito di istanza del contribuente, il funzionario responsabile procede alla compensazione solo se risultano insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.
5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 17 - Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d'ufficio

1. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile, contenente almeno i seguenti elementi:
 - d. I dati anagrafici e fiscali dell'istante;
 - e. il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - f. il credito vantato;
 - g. la ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle quietanze di versamento;
 - h. gli anni di riferimento.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta più remoto.
4. Gli atti successivi riportano gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.
5. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi), all'istanza di compensazione deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente.

Articolo 18 - Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b. generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - c. il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

CAPO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, SANZIONI, INTERESSI E RATEIZZAZIONI

Articolo 19 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Settore comunale che gestisce le entrate tributarie o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione procedono notificando apposito avviso motivato:
 - a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 [del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#) e ss.mm.ii..

Articolo 20 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della [L. 160/2019](#) e ss.mm.ii..

Articolo 21 - Notifica degli atti

1. Gli atti di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del [Codice di procedura civile](#), a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute sono svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti e, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, indicate nel contratto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. [196/2003](#) (Legge sulla privacy) e al [GDPR \(General Data Protection Regulation\)](#) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

Articolo 22 - Importi minimi per recupero tributario

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (dodici/00) con riferimento ad ogni periodo di tassazione. È fatto salvo quanto eventualmente specificato da disposizioni in materia, anche disciplinate da appositi regolamenti.
2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della [L. 160/2019](#) e ss.mm.ii.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

Articolo 23 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme di disciplina di ogni singola entrata, sia essa tributaria che patrimoniale, si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.ii. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
4. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.
5. Salvo che non sia diversamente disciplinato in apposito Regolamento, per le entrate tributarie si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

Violazione	Sanzione
Omessa presentazione dichiarazione	100% del tributo non versato con un minimo di € 50
Infedele dichiarazione	50% del tributo non versato con un minimo di € 50

Mancata esibizione o tardiva trasmissione di atti o documenti (compresi i questionari, anche nel caso di mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele) entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta	€ 100
Omesso/parziale/tardivo versamento	30% di ogni importo non versato o versato in ritardo

6. Con particolare riferimento alle ipotesi di mancato pagamento del tributo o di parte dello stesso, ovvero di ritardato pagamento, la sanzione disposta è comunque applicata anche se in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della posizione del contribuente, risulti un credito a favore dello stesso, sempre che il tributo sia dovuto.
7. Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un terzo nell'ipotesi in cui il contribuente presti acquiescenza e provveda al pagamento del dovuto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo.
8. In caso di definizione dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni per omessa o infedele denuncia dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un terzo.
9. In caso di mediazione, ai sensi dell'art. 17- bis, comma 7, D.lgs. n. [546/1992](#), le sanzioni per omessa o infedele denuncia si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
10. Le violazioni puramente formali non producono sanzioni.
11. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

Articolo 24 - Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione

1. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
2. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
4. Quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Articolo 25 - Interessi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 L. 296/2006, gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale senza altra maggiorazione.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. In caso di riscossione coattiva gli interessi sono quelli determinati dalla normativa vigente.

4. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

Articolo 26 - Spese a carico del soggetto debitore

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023.

Articolo 27 - Rateizzazioni

1. Si applicano le disposizioni sulla rateizzazione che gli specifici regolamenti o la normativa prevedono per le singole entrate tributarie.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo; l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
3. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - b. ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 (cento/00);
 - c. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento.
4. La ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di trentasei (36) rate mensili sarà concessa secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 ad euro 1.000,00 fino a 10 rate mensili;
 - c. da euro 1000,01 ad euro 3.000,00 fino a 18 rate mensili;
 - d. da euro 3000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - e. oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate mensili.
5. Per importi pari o superiori ad euro 20.000,00 (ventimila/00) il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.lgs. n. 385/1993 per il periodo di rateazione, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.
6. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- b. l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
 - c. l'immediata operativa a semplice richiesta del Comune;
 - d. la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza di cui al successivo comma.
 8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 9. Il funzionario responsabile del tributo per particolari situazioni può derogare a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Articolo 28 - Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovra indebitamento

1. L'insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato da procedure concorsuali.
2. Potrà essere previamente contattato il curatore al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile e, in assenza di massa passiva, sarà facoltà dell'ente procedere o meno all'insinuazione al passivo.
3. L'insinuazione al passivo della composizione della crisi da sovraindebitamento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato.

TITOLO IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I – CONTENZIOSO

Articolo 29 - Contenzioso

1. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - a. esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b. grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - c. convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
2. Ai sensi dell'art.50 del D.lgs. [267/2000](#) spetta al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'ente che può delegare ad assessore, dirigente o funzionario. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, il rappresentante dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui agli artt. 48 e 48 bis del D.lgs. n. [546/1992](#), rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.
3. È compito del funzionario responsabile del tributo seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

CAPO II – RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 30 – Reclamo e mediazione

1. L'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.lgs. [546/1992](#) come modificato dal D.lgs. [156/2015](#) si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti emessi dal Comune di Castellana Grotte nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del D.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 31 – Effetti

1. L'istanza di reclamo/mediazione deve essere inoltrata all'Ufficio competente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto da impugnare o novanta giorni dal rifiuto tacito dell'atto richiesto.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.lgs. [546/1992](#).

Articolo 32 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è individuato nel Funzionario responsabile del tributo. Gli atti impugnabili ai sensi del D.lgs. 546/1992 devono indicare:
 - a. il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - b. le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

Articolo 33 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- a. all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b. al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c. al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
- a. l'accoglimento totale del reclamo;
 - b. la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c. il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d. il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente. In tal caso dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti in cui saranno indicati i termini della definizione.

Articolo 34 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
7. Con il perfezionamento, l'atto di mediazione non è impugnabile ed un eventuale ricorso sarebbe inammissibile.

CAPO III – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 35 - Oggetto e disciplina

1. La conciliazione giudiziale, ai sensi degli artt. 48, 48 bis e 48 ter del D. Lgs. n. 546/1992, è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario con il quale è possibile definire le controversie tributarie, in relazione alle vertenze soggette alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria.
2. È ammessa la conciliazione giudiziale esclusivamente per questioni di fatto che non comportano rinuncia alla pretesa tributaria, nei casi in cui è oggettivamente difficile determinare il credito tributario.
3. È preclusa la conciliazione per tutte le questioni di diritto, come ad esempio la tassabilità di fattispecie imponibili, individuazione di soggetti passivi, spettanza di agevolazioni, aliquote.
4. La conciliazione in udienza può essere proposta da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, con istanza di trattazione in pubblica udienza, ovvero dal giudice che invita le parti a conciliarsi. In caso di raggiungimento dell'accordo, nel processo verbale redatto dal giudice vengono indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi. Il verbale costituisce titolo per la riscossione. La Corte di Giustizia Tributaria, a seguito della conciliazione, dichiara la cessata materia del contendere.
5. La conciliazione fuori udienza presuppone la presentazione di una istanza/accordo sottoscritta congiuntamente dalle parti, per la definizione totale o parziale della lite. Se la data di trattazione è stata già fissata provvede la Corte che, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dichiara, con sentenza, la cessata materia del contendere. Se l'accordo è parziale, la Corte provvede per tale parte con ordinanza, procedendo alla ulteriore trattazione della causa. Nel caso l'udienza di trattazione non sia stata ancora fissata, provvede il presidente della sezione, con decreto.
6. Il perfezionamento dell'accordo si realizza con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo o del processo verbale.
7. Il versamento delle somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, va effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo o redazione del processo verbale. Gli importi dovuti a titolo di conciliazione sono diminuiti delle somme eventualmente versate dal contribuente, a titolo di iscrizione provvisoria.
8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% e del 50% del minimo previsto dalla legge, a seconda che la conciliazione si perfezioni in primo o in secondo grado del giudizio.
9. Nella conciliazione giudiziale, le spese di giudizio restano compensate, rimanendo a carico delle parti che le hanno sostenute.

CAPO IV – INTERPELLO

Articolo 36 - Diritto di interpello

1. Il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 ed 11 della [L. 212/2000](#) e ss.mm.ii. e del [D. Lgs. 156/2015](#) e ss.mm.ii..
2. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva

incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
5. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
6. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della [L. 212/2000](#) (Statuto del contribuente).
7. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
8. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della [L. 27 luglio 2000, n. 212](#), recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Articolo 37 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve essere presentata:
 - a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC secondo le modalità previste per legge.
3. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
4. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

5. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
6. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma 3;
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della [L. 147/2013](#);
 - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
7. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
8. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di Castellana Grotte.

Articolo 38 - Risposta all'istanza di interpello

1. Il Comune, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 37, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente secondo le modalità indicate nell'istanza, avendo cura di privilegiare le modalità telematiche.
2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata o inoltrata a ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente al Comune. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, il Comune può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso la risposta all'interpello viene resa entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 3 entro il termine assegnato comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del comune. Il Comune deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.
6. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte del Comune o da parte dell'amministrazione finanziaria, il

Comune comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente inammissibilità dell'istanza.

7. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, il Comune può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al successivo articolo 38, comma 2.

Articolo 39 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 37, comma 3, non pervenga entro il termine di cui all'articolo 37 comma 7 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO V – AUTOTUTELA

Articolo 40 - Istituto dell'autotutela. Presupposti

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il responsabile dell'entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. realizzare l'interesse pubblico;
 - b. ripristinare la legalità;
 - c. ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d. migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Articolo 41 - Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
4. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
5. L'autotutela non interrompe i termini del ricorso, salvo la proroga per la mediazione.

Articolo 42 - Autotutela d'ufficio

1. Il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo o infondato, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - g. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nell'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 43 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Castellana Grotte, per l'instaurazione di un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale strumento di prevenzione e limitazione del contenzioso, adotta nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 50 della legge [449/1997](#), dell'art.52 del D.lgs. [446/1997](#) e del D.lgs. n. [218/1997](#).
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Articolo 44 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - b. i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - c. i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 45 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Articolo 46 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - a. il tributo;
 - b. i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - d. le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - e. il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Articolo 47 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 45, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo pec o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. È facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Articolo 48 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 42, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Articolo 49 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. È inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a. per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;

- b. per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c. oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
 - a. dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec;
 - b. formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
 4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
 5. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.

Articolo 50 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.
3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Articolo 51 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
3. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 52 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a. gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;

- b. i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c. i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d. la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 53 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, e qualora siano dimostrate condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, è ammesso il pagamento rateale nei limiti di cui all'articolo 27.
3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Articolo 54 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia se dovuta.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

Articolo 55 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 53 non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - a. definizione riguardante accertamenti parziali;
 - b. sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 56 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

CAPO VII – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 57 - Oggetto

1. Il presente Capo disciplina il ravvedimento operoso del contribuente dinanzi a violazioni della norma impositiva che disciplina l'entrata del presente regolamento e le cause di esonero nei tributi locali.

Articolo 58 - Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune di cui l'interessato o i coobbligati abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 59 - Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi per altre violazioni

1. La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata, nelle seguenti misure:
 - a. per i pagamenti effettuati entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo, oltre interessi di mora;
 - b. per i pagamenti effettuati tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora;
 - c. per i pagamenti effettuati tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora;
 - d. per i pagamenti effettuati dopo il 90° giorno successivo alla scadenza ed entro un anno dalla violazione, si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora;
 - e. per i pagamenti effettuati dopo il termine di un anno dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione, si applica la sanzione del 4,29 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora;
 - f. per i pagamenti effettuati dopo il termine di due anni dalla scadenza si applica la sanzione del 5,00 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora.
2. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo.
3. In caso di presentazione di dichiarazione tardiva si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, D.lgs. n. 472/1997.

Articolo 60 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

Articolo 61 - Procedura

1. Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore dell'entrata comunale.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera dalla data di scadenza dell'adempimento omesso o irregolare.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

TITOLO V - ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 62 - Ambito di applicazione

1. Quanto di seguito previsto si applica a tutte le entrate non tributarie ad eccezione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada, che continuano ad essere regolate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e, ai fini della riscossione, dalla disciplina di cui al R.D. 639/1910 e dal DPR 602/1973.

Articolo 63 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali non tributarie sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.
2. Le agevolazioni, che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 64 - Contestazione in caso di mancato pagamento

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. L'atto finalizzato alla riscossione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del [Codice Civile](#), del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.
2. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della [L. 160/2019](#) e ss.mm.ii..
3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, il Comune non procede qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

Articolo 65 - Rinvio

1. Alle entrate non tributarie trovano integrale applicazione le seguenti norme del presente regolamento in tema di entrate tributarie:
 - a. Articolo 18 - Accollo;
 - b. Articolo 20 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere;
 - c. Articolo 25 - Interessi;
 - d. Articolo 26 - Spese a carico del soggetto debitore;
 - e. Articolo 27 - Rateizzazioni.

Articolo 66 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extratributarie

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita comunicazione in forma telematica, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di versamento. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini la comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web del Comune e, ove opportuno, da ulteriori forme di pubblicità sui media locali.
4. Il rimborso deve essere effettuato preferibilmente tramite bonifico.

Articolo 67 - Compensazione su iniziativa del cittadino

1. Il cittadino, nei termini di versamento del dovuto, può detrarre eventuali crediti di natura patrimoniale dallo stesso vantati nei confronti del Comune, senza interessi, purché si tratti di crediti di somme di denaro certi liquidi ed esigibili e purché non sia intervenuta prescrizione di detti crediti.
2. Il cittadino che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b. le somme dovute al lordo della compensazione;
 - c. natura, entità e documenti giustificativi del credito opposto in compensazione.
3. La compensazione non opera tra entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 68 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal codice civile.
2. La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato e nei casi esplicitamente previsti dalla legge.
3. La compensazione legale è attuata dal Responsabile dell'entrata che liquida la spesa nei confronti di un soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta un credito certo liquido ed esigibile.
4. Il Responsabile comunica la compensazione all'interessato nonché al Responsabile del Servizio Finanziario, per le conseguenti regolarizzazioni contabili.

5. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69 - Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 in data 10/09/2020.

Articolo 70 - Norme finali

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Articolo 71 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2024.